



Istituto Comprensivo di Lomazzo
via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345
e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80018650137

Circ. n. 32

Lomazzo, 29 novembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: D.L. 172/2021 obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia il link https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2021/novembre/DL_20211126_172/allinone_view per la consultazione del D.L. 172/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Nicoletta Guzzetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.L. n.39/1993)